Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 marzo 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 61 DEL 9 MARZO 1961:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1966 (dalla serie 1ª/1966 alla serie 10ª/1966), emessi in base alle leggi 19 luglio 1956, n. 750, e 27 dicembre 1953, n. 941, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1957. - Parte I: Elenco dei premi assegnati nella quarta estrazione eseguita il 15 febbraio 1961. - Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª, 2ª e 3ª estrazione.

(475)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 1° marzo 1961, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il Sig. Edouard Camille Basse, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Senegal.

(1338)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. **1869.**

Istituzione in Lagos (Nigeria) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione del Consolato nella stessa sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato in Lagos (Nigeria) è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Lagos (Nigeria) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Lagos (Nigeria) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 88. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1870.

Istituzione in Dakar (Senegal) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione del Consolato in Dakar.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro:

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Dakar (Senegal) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Dakar (Senegal) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, la Repubblica della Mauritania, il territorio britannico del Gambia e la Guinea portoghese.

Art. 3.

Il Consolato in Dakar (Senegal) è soppresso.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1960, n. 1871.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Milano.

N. 1871. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori, con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1872.

Erezione in ente morale del Ricovero per i vecchi poveri « Luca Cini », con sede nel comune di Greve (Firenze).

N. 1872. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Ricovero per i vecchi poveri « Luca Cini », con sede nel comune di Greve (Firenze) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 130. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1873.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. L. Marugj » di Manduria (Taranto).

N. 1873. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. L. Marugj » di Manduria (Taranto) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1874.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « P. V. Manara » di Borgo Val di Taro (Parma).

N. 1874. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « P. V. Manara » di Borgo Val di Taro (Parma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, *foglio n.* 119. — VILLA

LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66.

Riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.

Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Art. 2.

L'Istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.

Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attività, l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Università ed altre Istituzioni scientifiche e culturali.

Art. 3.

Sono organi dell'Istituto:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva;
il Collegio dei sindaci.

Art. 4.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente può, in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità:

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanità;

2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa le direttive generali dell'attività dell'Istituto;

b) delibera sul bilancio preventivo e le relative variazioni, nonchè sul conto consuntivo;

c) delibera sulla gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;

d) delibera sul regolamento organico del personale;

e) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate da leggi, regolamenti o da istruzioni ministeriali.

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:

a) dal presidente;

b) dai rappresentanti dei Ministeri di cui al n. 1) dell'articolo 5;

c) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 2) dell'articolo 5;

d) da due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 3) dell'articolo 5;

e) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 4) dell'articolo 5;

f) da un consigliere scelto dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti di cui al n. 5) dell'articolo 5.

La Giunta esecutiva ha il compito di coadiuvare il presidente per il conseguimento dei fini dell'Istituto secondo le direttive del Consiglio di amministrazione; di predisporre i bilanci; di esaminare le proposte del Consiglio di amministrazione; di esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di questo alla sua prima riunione successiva.

Art. 7.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 8.

Il presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Le funzioni di sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima e da tre funzionari rispettivamente designati dai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e del tesoro.

Per ciascuno dei predetti componenti il Collegio, è nominato un supplente.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità ed i suoi componenti durano in carica per lo stesso periodo di tempo stabilito per i componenti il Consiglio di amministrazione.

I sindaci intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

Art. 10.

L'organizzazione dei servizi ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti con statuto che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro.

Art. 11.

Mediante regolamento organico da deliberare dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e da sottoporre all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonchè la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività di servizio e di quiescenza del personale, ivi compreso il direttore, comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto medesimo.

Art. 12.

Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:

con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel Consiglio di amministrazione;

con le rendite del suo patrimonio;

con i contributi volontari di enti e di privati;

con i proventi delle attività da esso esplicate.

Il contributo degli Enti previdenziali è determinato nella misura di lire centoventicinque milioni per ciascuno degli esercizi 1961 e 1962. Per gli esercizi successivi il contributo predetto è determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 13.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ogni esercizio devono essere compilati: il bilancio preventivo ai sensi del precedente articolo ed il conto consuntivo, che dovranno essere comunicati preventivamente al Collegio sindacale, il quale riferirà su di essi, con apposita relazione, al Consiglio di amministrazione.

I bilanci devono essere deliberati dal Consiglio d'amministrazione tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio, per il preventivo, e tre mesi dopo la chiusura dell'esercizio stesso per il consuntivo.

Entro un mese dalle relative delibere i bilanci devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero della sanità ed al Ministero del tesoro.

Detti bilanci sono approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e col Ministro per il tesoro.

Art. 14.

L'Istituto italiano di medicina sociale è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero della sanità.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale d'intesa col Ministro per la sanità può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell'Istituto e dei singoli suoi servizi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto col Ministro per la sanità, può essere sciolto, per gravi ed accertate irregolarità amministrative, il Consiglio d'amministrazione e nominato un Commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

Con lo stesso decreto saranno fissati i poteri del Commissario e la durata delle sue funzioni, che non possono comunque protrarsi per un periodo superiore ad un anno.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 15 febbraio 1961, n. 67.

Trattamento economico al personale imbarcato su navi militari e mercantili all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale imbarcato su navi militari che tocchino porti esteri è corrisposto un assegno giornaliero in lire italiane pari alla indennità di missione per l'estero, prevista a seconda del grado o qualifica e del Paese, ridotta ad un quarto.

Qualora l'indennità di missione di cui al precedente comma sia fissata in valuta estera ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 860, si procede alla conversione in lire italiane dell'indennità stessa applicando il cambio ufficiale del giorno in cui la nave lascia l'ultimo porto italiano.

L'assegno previsto dal presente articolo spetta dal giorno di arrivo della nave nel porto estero fino al giorno, compreso, di partenza dal porto stesso.

Art. 2.

L'assegno previsto dall'articolo 1 compete altresì al personale imbarcato su navi mercantili, ai sensi del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 245, il regio decreto 22 settembre 1939, n. 1636, e il decreto luogotenenziale 5 novembre 1944, n. 424, sono abrogati. Il soprassoldo previsto dall'articolo 5 del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1865, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2319 e successive modificazioni, è soppresso.

Art. 4.

All'onere annuo presunto di lire 40.218.000 derivante dall'attuazione della presente legge sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1960-61, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 148 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione di fondi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 17 febbraio 1961, n. 68.

Disposizioni sull'assicurazione contro rischi speciali e sul finanziamento di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero e dei crediti derivanti dalla loro vendita, nonchè di lavori eseguiti all'estero da imprese nazionali e dei relativi crediti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966:

a) la garanzia relativa a prodotti nazionali destinati alla vendita, costituiti in deposito all'estero da imprese esportatrici italiane, per i rischi di cui ai numeri 1°) e 2°) del primo comma dell'articolo 3 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificato con l'articolo 2 della legge 3 dicembre 1957, n. 1198;

b) la garanzia dei crediti derivanti dalla vendita dei prodotti nazionali, costituiti in deposito all'estero di cui alla precedente lettera *a*), per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3;

c) la garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°) e 4°) del primo comma del citato articolo 3, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonchè dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento;

d) la garanzia relativa ai crediti che le imprese nazionali concedono nell'esecuzione di lavori all'estero, per i rischi indicati ai numeri 3°) e 5°) del primo comma del citato articolo 3.

Art. 2.

Le garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1 possono essere concesse solo per quei prodotti nazionali, la cui costituzione in deposito all'estero venga ritenuta di notevole e particolare interesse in rapporto ad una azione di sviluppo delle vendite su determinati mercati con adeguato riguardo anche ai prodotti delle piccole e medie aziende e dell'artigianato.

La quota di garanzia di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 non può superare il 65 per cento del valore dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero.

La durata della garanzia statale sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero non può superare i due anni dal momento della spedizione dei prodotti, oggetto della assicurazione.

La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni di vendita dei prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, per i quali è richiesta la garanzia statale, non può superare i due anni dal momento della loro vendita, sempre che questa avvenga entro il periodo di copertura concesso ai sensi del precedente comma.

La garanzia relativa alla costituzione in deposito all'estero di prodotti nazionali è concessa in lire italiane, quella relativa ai crediti derivanti dalla vendita dei medesimi prodotti è concessa nella stessa valuta nella quale sono espressi i crediti.

Art. 3.

La quota di garanzia di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 1, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del contratto; la sua durata non può superare i tre anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

La quota di garanzia di cui alla lettera *d*) del precedente articolo 1 non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; la sua durata non può superare i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Su proposta del Comitato, di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, il Ministero del tesoro, sentito i Ministeri del commercio con l'estero e dell'industria e commercio, può consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera *c*) del precedente articolo 1, di lavori all'estero, la cui durata di esecuzione oltrepassi i tre anni. Può, altresì, consentire l'ammissione alla garanzia statale, secondo quanto previsto alla lettera *d*) del precedente articolo 1, di crediti la cui durata oltrepassi i quattro anni dall'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Ove si tratti di contratti di sola progettazione, e committente sia uno Stato o un ente pubblico estero, le quote assicurabili per le garanzie di cui ai precedenti commi non possono superare il 65 per cento. La durata delle medesime garanzie non può superare i due anni, con decorrenza dalla firma del contratto. Con le modalità previste dal precedente comma, possono essere ammessi alla garanzia statale contratti che prevedano una durata di esecuzione superiore ai due anni o crediti dilazionati oltre i due anni.

Per le imprese nazionali che all'entrata in vigore della presente legge abbiano già iniziato l'esecuzione dei lavori all'estero, la garanzia relativa ai rischi indicati all'articolo 1, lettera *c*), e determinata nei modi di cui al primo comma del presente articolo, si estende agli oneri derivanti dalla ulteriore esecuzione dei lavori.

Art. 4.

Per quanto non previsto nella presente legge, l'assunzione e la gestione delle garanzie indicate nel precedente articolo 1 sono disciplinate dalle norme della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, e dalle relative norme di esecuzione.

L'ammontare dei rischi assunti in base alla presente legge è compreso nel limite massimo fissato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1953, n. 955.

Ai fini del finanziamento disciplinato dal titolo II della citata legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modificazioni, i crediti a medio termine nascenti dalle operazioni contemplate dalla presente legge sono equiparati ai crediti indicati nell'articolo 20 della legge medesima.

Art. 5.

Il fondo di garanzia, costituito a norma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, presso la Tesoreria centrale dello Stato, in conto corrente infruttifero, è destinato al pagamento degli indennizzi liquidati per il verificarsi dei sinistri previsti dalla presente legge, nonchè dalla legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, ove manchino le disponibilità nel conto speciale di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 955.

A partire dall'esercizio 1959-60 è inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro la somma di lire 500.000.000 che sarà versata nel detto fondo di garanzia per le finalità sopraindicate.

Le somme recuperate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in dipendenza della surroga prevista dall'articolo 7 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198, saranno versate a titolo di reintegrazione al fondo di garanzia di cui ai commi precedenti.

Art. 6.

Alla spesa di cui all'articolo 5 per l'esercizio 1959-60 si farà fronte a carico dello stanziamento inscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo allo stesso esercizio, riguardante gli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi in corso, e, per l'esercizio successivo, al corrispondente capitolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere in testo unico, con le modificazioni ed integrazioni richieste dal loro coordinamento, tutte le norme riguardanti le assicurazioni per conto dello Stato contro rischi speciali ed il finanziamento dei crediti derivanti da esportazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — MARTINELLI —
SEGNI — GONELLA —
TAVIANI — PELLA —
COLOMBO — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1960.
Soppressione della Sottosezione di archivio di Stato di Albenga.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1954, con il quale, dietro richiesta del sindaco di Albenga, fu istituita nel Comune stesso la Sottosezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti dell'archivio notarile;

Considerato che il Comune di cui sopra, per quanto più volte sollecitato ad approntare i locali necessari alla razionale custodia del materiale archivistico della Sottosezione, non ha, a distanza di sei anni, ottemperato a quanto stabilito dall'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Vista la deliberazione in data 14 marzo 1960, n. 310, con la quale il Consiglio comunale di Albenga ha deciso di rinunciare alla Sottosezione;

Decreta:

Il decreto ministeriale 12 aprile 1954, con il quale, a decorrere dal 1° giugno 1954, fu istituita in Albenga la Sottosezione di archivio di Stato, è revocato.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1960

p. *Il Ministro*: BISORI

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1961.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera di Padova - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXIX Fiera di Padova - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Padova, dal 29 maggio al 13 giugno 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1376)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1959, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Perugia;

Considerato che il dott. Lasorsa Nicola, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia, è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto direttore nell'incarico di presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Campolonghi Ugo assegnato alla direzione dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Campolonghi Ugo, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Perugia è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Perugia, in sostituzione del dott. Lasorsa Nicola trasferito ad altra sede.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: SULLO

(1378)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1961.
Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra nazionale avicola », che avrà luogo a Varese.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VIII Mostra nazionale avicola » che avrà luogo a Varese, dal 31 maggio al 4 giugno 1961, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(1377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nella spiaggia di Silvi Marina.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 24 gennaio 1961, è stato rettificato il decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 novembre 1947, con il quale venne esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nella spiaggia di Silvi Marina, avente la superficie di mq. 20.230, facente parte del mappale n. 6, particelle nn. 19 e 20 riportata in catasto al foglio n. 2 del comune di Silvi.

In base a tale rettifica l'area sclassificata, la cui superficie è di mq. 20.920 anzichè di mq. 20.230, è inscritta in catasto al foglio n. 2 particella n. 90-*c* ed al foglio n. 6 particelle nn. 130 e 131 del comune di Silvi, comprende anche la striscia di m. 50 di fronte e m. 10 di profondità dal passo Cerrano e non è gravata da alcuna servitù.

(1352)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1967 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Terni, della estensione di ettari 620, compresa nel comune di Castelviscardo, denominata « L'Inferno », delimitata dai sottoindicati confini:

nord: strada campestre che dal fondo delle Prese, a quota 269, per il podere San Gregorio, conduce al podere Casa Bassa, a quota 197;

est: strada campestre che da Casa Bassa, a quota 197, va fino all'incontro con il rio Secco a quota 230;

sud: rio Secco, da quota 230 fino al vocabolo Torricella, a quota 420;

ovest: strada rotabile che da quota 420, per il podere Vitiano raggiunge il fosso della Presa, a quota 269.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellaggione nella zona della provincia di Macerata, dell'estensione di ettari 510, compresa nel comune di Fiuminata, località « Monte l'Antica » e « Monte Merendino », delimitata dai sottoindicati confini:

da San Leonardo al bivio Ercole segue la strada provinciale « Prolaquense », indi volgendo verso nord e percorrendo prima il fosso e poi la strada di « Valluppiza », raggiunge quasi in linea retta le « Fonticelle »; dalle « Fonticelle », seguendo la strada e il reticolato forestale, raggiunge il « Piano Romualdo » il vocabolo « Treggiare » per poi riprendere verso nord, secondo lo spartiacque e il reticolato forestale, fino al 5ª curva di livello, indi scendere alla 7ª curva di livello per seguirla, unitamente alla recinzione forestale, fino a 50 metri da « Selva Grossa ». Da qui volge verso est, in linea quasi retta e, seguendo sempre il reticolato forestale, raggiunge prima la vetta di « M. l'Antica », quota 1102, indi la « Croce di Vallecorva » quota 1007, e poi la « Cimetta » a quota 1075. Ora scendendo verso sud e seguendo ancora il reticolato forestale, tocca « la Fonte di Merendino » e raggiunge la strada di « Sasso Bianco » per seguirla fino a quota 714 e scendere infine alla « Mulattiera della Rocca ». Da qui volge verso ovest per ricongiungersi col punto di partenza « San Leonardo », percorrendo prima la mulattiera per la Rocca, poi il sentiero delle vigne, indi la strada delle « Pianelle » fino al reticolato che scende a « San Leonardo ».

(1414)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi dell'8 marzo 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,25	622,25	622,50	622 —	622,60	—	622 —	622 —	621,95	622 —
$ Can.	631,53	632,50	631,75	632,50	631,75	—	632,30	631,50	631,40	632,50
Fr. Sv.	144,10	144,20	144,25	144,25	144,05	—	144,20	144,30	144,35	144,15
Kr. D.	90,50	90,20	90 —	89,90	89,95	—	89,95	90,10	90,05	90,10
Kr. N.	86,88	86,90	87 —	86,825	86,85	—	86,85	86,80	86,82	86,85
Kr. Sv.	120,90	120,45	120,60	120,30	120,35	—	120,33	120,40	120,25	120,30
Fol.	171,25	171,30	171,35	171,37	170,10	—	171,25	171,50	171,50	171 —
Fr. B.	12,48	12,465	12,46	12,45	12,41	—	12,46	12,50	12,47	12,48
Fr. Fr. (N.F.)	127,13	127,05	126,96	126,95	126,90	—	126,98	127,10	127 —	127 —
Lst.	1736,40	1737,50	1734,50	1735,75	1737,25	—	1736,75	1737,50	1737,62	1736 —
Dm. occ.	155,85	156,40	156,60	156,60	156,70	—	156,38	155,90	156,05	156,20
Scell. Austr.	23,90	23,89	23,85	23,885	23,85	—	23,89	23,95	23,88	23,88

Media dei titoli dell'8 marzo 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,575
Id. 3,50 % 1902	79,20
Id. 5 % 1935	108,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,125
Id. 5 % 1936	102,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º gennaio 1962)	102,825
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	102,80
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	103,15
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	103,10
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	103,375
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	103,30
Id. 5 % (» 1º aprile 1969)	103,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	103,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 marzo 1961

1 Dollaro USA	622 —
1 Dollaro canadese	632,40
1 Franco svizzero	144,225
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,837
1 Corona svedese	120,315
1 Fiorino olandese	171,31
1 Franco belga	12,455
1 Franco nuovo (N.F.)	126,965
1 Lira sterlina	1736,25
1 Marco germanico	156,49
1 Scellino austriaco	23,887

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a tredici posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 30 novembre 1960, può essere bandito un concorso per esame a posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Visto l'avviso in data 19 gennaio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, con cui il Ministero della pubblica istruzione dà notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari, tredici posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1961 gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, n. 6;

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al

Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1961.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegnere e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decarenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario:

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e 202 del testo unico 1957, n. 3 già citato.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 gennaio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Registro n. 10, *foglio n.* 8. — IZZI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relativa, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione — impianti idroelettrici — condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3) *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4) *Elettrotecnica*:

nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abilitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7) *Macchine*:

macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*:

applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 30 gennaio 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1355)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 dicembre 1958, per il conferimento del posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Rieti;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1961, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748:

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) vacante nella provincia di Rieti, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetti dott. Giuseppe	punti	85,45	su 132
2. Tossi dott. Carlo	»	80,13	»
3. Montanaro dott. Pierino	»	77,81	»
4. Di Palma dott. Leucio	»	76,77	»
5. Giambitto dott. Giuseppe	»	76,36	»
6. Veneroso dott. Giuseppe	»	76,27	»
7. Pianigiani dott. Quintilio	»	75,68	»
8. Epifani dott. Francesco	»	74,27	»
9. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	74,22	»
10. Cappello dott. Agostino, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,18	»
11. Bisulca dott. Carmelo	»	74,18	»
12. Evdoux dott. Ermanno	»	71 —	»
13. Zaffarano dott. Michele	»	70,81	»
14. Quadri dott. Luigi,	»	70,63	»
15. Di Santo dott. Angelo	»	70,50	»
16. Stabile dott. Baldassarre	»	69,86	»
17. Rago dott. Riccardo	»	69,04	»
18. Pignataro Rocco	»	69 —	»
19. Silvano dott. Guido	»	68,77	»
20. Jozzi Giovanni	»	66 —	»
21. Schinco dott. Emilio	»	65,59	»
22. Panebianco dott. Gaetano	»	65,50	»
23. Di Conza dott. Beniamino	»	64,18	»
24. Spezia Roberto	»	64 —	»
25. Tarabini dott. Ludovico	»	60,45	»
26. Catalano dott. Vincenzo	»	56 —	»
27. Garzia dott. Ettore	»	51,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(1356)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina di un membro aggiunto alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio ed officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 27 febbraio 1959.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a centosettanta posti di operatore tecnico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti radio ed officine telefoniche dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1960, riguardante la composizione della Commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1960, con il quale veniva sostituito un membro della Commissione stabilita dal sopracitato decreto ministeriale del 28 giugno 1960, e precisamente il dott. ing. Ziffer Mario con il direttore di sezione Russo dott. Cecilia;

Visto il quinto comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Alla Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è aggregato il seguente membro aggiunto:

Campanini dott. ing. Lionello, ispettore generale dell'ASST per l'esame di lingue estere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1961

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1961
Registro n. 6 *uff. risc. Poste, foglio n.* 273 VENTURA-SIGNORETTI

(1408)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga dei termini fissati per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di tenente in servizio permanente effettivo - ruolo normale - del Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 9 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 17 gennaio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per esami a dieci posti di tenente in s.p.e., ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo;

Constatato che per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione occorre prorogare i termini di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Art. 1.

I termini fissati nel decreto ministeriale 9 dicembre 1960 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a dieci posti di tenente in s.p.e., ruolo normale, del Corpo di commissariato militare marittimo, sono prorogati sino al 20 marzo 1961.

Art. 2.

Restano salvi i diritti di coloro che avevano già presentato domanda di partecipazione al concorso suddetto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 febbraio 1961

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1961
Registro n. 12 *Difesa-Marina, foglio n.* 148. — MANAI

(1407)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova, nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dell'Esercito;

Ritenuto che occorre fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione centrale dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 febbraio 1960, avranno luogo al Palazzo degli esami in Roma, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 maggio 1961, alle ore 8.

Roma, addì 1° marzo 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

(1416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PERUGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Perugia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 11508 Div. 3ª/San. in data 25 febbraio 1959, col quale fu indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Perugia al 30 novembre 1958;
Visto il decreto del prefetto di Perugia n. 57541 Div. 3ª/San. in data 26 ottobre 1959, e successive modifiche, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso;
Vista la graduatoria dei candidati idonei nel concorso predetto formulata dalla Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente l'istituzione del Ministero della sanità,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso predetto:

1. Picchio Enzo . . . . . punti 55,550
2. Farinelli Lanfranco . . . . » 51,383
3. Bartolini Domenico . . . . » 50,454
4. Bonelli Renzo . . . . » 50,337
5. Calvi Fabio . . . . » 50,064
6. Silvestri Ulderico . . . . » 48,402
7. Tesserini Romeo . . . . » 48,361
8. Battistelli Franco . . . . » 48,327
9. Pelliccia Plinio . . . . » 47,727
10. Rampini Guido . . . . » 47,705
11. Vitalesta Giovanni . . . . » 47,660
12. Agostini Mario . . . . » 47,659
13. Mazzaracchio Giuseppe . . . . » 47,605
14. Miroballo Carlo . . . . » 47,522
15. Manfroni Umberto . . . . » 47,409
16. Rubini Giuseppe . . . . » 47,181
17. Marinelli Alessandro . . . . » 47,119
18. Giannelli Omero . . . . » 47,091
19. Tacchi Vittorio . . . . » 47,060
20. Ambrogi Dante . . . . » 46,925
21. Pucci Gerardo . . . . » 46,806
22. Gattobigio Romano . . . . » 46,682
23. Scapicchi Giuseppe . . . . » 46,612
24. Di Benedetto Ferdinando . . . . » 46,582
25. Giogli Onofrio . . . . » 46,568
26. Guancioli Anna M. Clara . . . . » 46,273
27. Teza Franco . . . . » 46,227
28. Pagliari Mario . . . . » 46,114
29. Parlani Franco . . . . » 45,523
30. Berardi Ernesto . . . . » 45,459
31. Bendini Nazzareno . . . . » 45,361
32. Valentini Fernando . . . . » 45,50
33. Buzzoni Lucio . . . . » 45,00
34. Profazio Francesco . . . . » 44,914
35. Graziani Tommaso . . . . punti 44,409
36. Giombini Luciano . . . . » 44,187
37. Monsignori Clara . . . . » 44,136
38. Romoli Mario . . . . » 44,00
39. Bigi Arnaldo . . . . » 43,727
40. Gammaitoni Giannantonio . . . . » 43,568
41. Valigi Luigi . . . . » 43,393
42. Puliti Colombo . . . . » 43,182
43. Gori Luigi . . . . » 43,136
44. Giorgetti Anacleto . . . . » 43,091
45. Minciotti Cesare . . . . » 42,738
46. Zamagni Pietro . . . . » 42,682
47. Medaglini Raffaello . . . . » 42,659
48. Caporicci Giancarlo . . . . » 41,687
49. Costantini Antonio . . . . » 41,659
50. Picchioni Mario . . . . » 41,636
51. Fabiani Fiorenzo . . . . » 40,773
52. Baccarelli Tommaso . . . . » 40,500
53. Casciola Marcello . . . . » 40,182
54. Bracco Ugo . . . . » 40,00
55. Di Paolantonio Francesco . . . . » 39,636
56. Capoccia Mario . . . . » 38,773
57. Zenone Giancarlo . . . . » 35,455

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 febbraio 1961

Il medico provinciale: LOPES

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso a cinque posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1958;
Esaminate le domande prodotte dagli interessati in relazione all'ordine di preferenza delle sedi richieste;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto per le condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati idonei:

1) Picchio Enzo: Perugia: Piccione;
2) Farinelli Lanfranco: Marsciano Papiano;
3) Bartolini Domenico: Città della Pieve (2ª condotta);
4) Bonelli Renzo: Gubbio VIII Forese;
5) Calvi Fabio: Giano dell'Umbria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Perugia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Perugia, addì 20 febbraio 1961

Il medico provinciale: LOPES

(1318)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Esito del concorso a posti di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 55 del 16 gennaio 1960, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di medico aggiunto, vacanti presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria di merito compilata dalla Commissione;
Preso atto della regolarità dello svolgimento dei lavori inerenti all'espletamento del concorso stesso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei per il concorso di cui sopra:

Bottura Gianni punti 123,427

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo Ufficio e del comune di Bergamo.

Bergamo, addì 22 febbraio 1961

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei per il concorso per il conferimento di numero due posti di medico aggiunto vacanti presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo;
Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del vincitore del concorso medesimo;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott Bottura Gianni è risultato vincitore del concorso ai posti di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Bergamo.
Il sindaco del Comune anzidetto provvederà alla nomina secondo le modalità di legge.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della prefettura, di questo Ufficio e del comune di Bergamo.

Bergamo, addì 22 febbraio 1961

Il medico provinciale: AGRIFOGLIO

(1368)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1101/MP, del 30 marzo 1960, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1959;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso per sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1959:

1. Tedde Agostino	punti	54,23	su 100
2. Chessa Antonio (21 agosto 1912)	»	47,41	»
3. Madeddu Andrea	»	46,48	»
4. Chessa Antonio (19 dicembre 1925)	»	46,18	»
5. Unali Giuseppe Michele	»	45,93	»
6. Bacchi Cristoforo	»	45,01	»
7. Franco Francesco	»	44,35	»
8. Contu Mario	»	43,84	»
9. Muzzu Giovanni	»	43,77	»
10. Pinna Antonio (coniugato)	»	43,37	»
11. Pangrani Gerolamo	»	43,37	»
12. Sanna, Severino	»	43,30	»
13. Lostia Giov. Battista	»	43,02	»
14. Di Monaco Giuseppe (22 luglio 1932)	»	43,01	»
15. Pintus Paolino (30 agosto 1932)	»	43,01	»
16. Sechi Pietro	»	43 —	»
17. Deidda Pio	»	42,90	»
18. Sini Antonio	»	42,64	»
19. Sini Leonarda	»	42,06	»
20 Deplano Piero	»	41,80	»
21. Cocco Francesco	»	41,13	»
22. Lecis Piero	»	40,96	»
23. Mossa Giovanni	»	40,92	»
24. Selva Giorgio	»	40,78	»
25. Angoletta Salvatore	»	40,56	»
26. Mossa Pietro	»	40,54	»
27. Mameli Aldo	»	39,95	»
28. Moro Pietro	»	39,95	»
29. Masia Bartolomeo	»	39,63	»
30. Serri Francesco	»	39,45	»
31. Moro Antonio	»	39,23	»
32. Murgia Antonio	»	39 —	»
33. Soggiu Raffaele	»	38,70	»
34. Delogu Fausto Maria	»	38,59	»
35. Dettori Antonio	»	36,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Sassari, addì 22 febbraio 1961

Il medico provinciale: FADDA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari, alla data del 30 novembre 1959, bandito con decreto n 1101/MP, in data 30 marzo 1960;
Ritenuto di dover provvedere alla dichiarazione dei candidati vincitori per ciascuno dei sei posti messi a concorso;
Visto l'ordine delle preferenze indicato dai concorrenti nelle rispettive domande di ammissione;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso in premessa specificato, sono dichiarati vincitori del concorso stesso per il posto a fianco di ciascuno di essi indicato:

1) Tedde dott. Agostino: Sassari (frazione Canaglia);
2) Chessa dott. Antonio (21 agosto 1912): Osilo;
3) Madeddu Andrea: Banari;
4) Chessa Antonio (19 dicembre 1925) Olbia: (frazione San Pantaleo);
5) Unali Giuseppe Michele: Bottidda;
6) Bacchi Cristoforo: Bulzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Sassari, addì 22 febbraio 1961

Il medico provinciale: FADDA

(1367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 11679 del 20 luglio 1959, con il quale veniva bandito il pubblico concorso, per titoli ed esami a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 11237 del 21 luglio 1960.

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1.	Capezza Concetta	punti 51,52	su 100
2.	Leante Pia Dora	» 51,32	»
3.	D'Urso Anna	» 49,33	»
4.	Virnicchi Luigia	» 48,00	»
5.	Beek Antonietta	» 47,88	»
6.	Di Ieso D'Alessandro Maria	» 47,81	»
7.	Roberto Caterina	» 47,63	»
8.	Manna Jole	» 47,21	»
9.	Donatelli Raffaela	» 47,00	»
10.	Fioretto Concetta	» 46,52	»
11.	Gionta Clementina	» 46,27	»
12.	Morgera Anna	» 46,17	»
13.	La Selva Anna	» 46,00	»
14.	Malamace Virginia	» 45,00	»
15.	Falcicchio Dora	» 44,66	»
16.	Compagnone Linda	» 44,55	»
17.	Filaci Carmelina	» 44,00	»
18.	Russo Teresa	» 43,83	»
19.	Corso Elda	» 43,18	»
20.	Gaudenzi Clorinda	» 43,00	»
21.	Nastro Anna	» 42,70	»
22.	Giusti Fernanda, nata il 16 giugno 1929	» 42,41	»
23.	Ciacci Iris, nata il 26 luglio 1931	» 42,41	»
24.	D'Andria Lidia	» 42,21	»
25.	Barretta Mafalda	» 42,02	»
26.	Cardini Gabriella	» 41,84	»
27.	Fabbri Maria	» 40,55	»
28.	Parrini Luisa, nata il 22 luglio 1926	» 40.08	»
29.	Latona Angela Pia, nata il 27 ottobre 1929	» 40,08	»
30.	Ferrandino Anna, nata il 3 dicembre 1935	» 40,00	»
31.	Cafora Carmela, nata il 15 febbraio 1936	» 40,00	»
32.	Auriemma Carmela, nata il 14 maggio 1936	» 40,00	»
33.	Licenziato Rosa	» 39,96	»
34.	Penedetti Ebe	» 39,66	»
35.	Pedrazzi Adalgisa	» 39,60	»
36.	Liguoro Francesca Maria	» 39,08	»
37.	Cozzolino Carolina	» 39,00	»
38.	Passaponti Valeria	» 38,72	»
39.	Minigrilli Ghezzi Maria	» 38,56	»
40.	Russo Teodosia	» 38,14	»
41.	Liguoro Gemma	» 38.13	»
42.	Mennella Annunziata, nata il 24 marzo 1923	» 38,00	»
43.	Sava Angela, nata il 9 settembre 1932	» 38,00	»
44.	Palladino Italia, nata il 4 aprile 1935	» 38,00	»
45.	Aiello Teresa	» 37,72	»
46.	Martone Maria	» 37,48	»
47.	Montanari Maria	» 37,40	»
48.	Romagnoli Giuseppa	» 37,33	»
49.	Borghi Clelia	» 36.08	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 8 febbraio 1961

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2053 pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a sei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle candidate risultate idonee, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento di concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935 n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse, per la sede a fianco a ciascuna indicata:

1. Capezza Concetta: Casamicciola;
2. Leante Pia Dora: Napoli;
3. D'Urso Anna: Somma Vesuviana;
4. Virnicchi Luigia: Ischia;
5. Beek Antonietta: Carbonara di Nola;
6. Di Ieso D'Alessandro Maria: Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 8 febbraio 1961

Il medico provinciale: TECCE

(1217)

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17782 in data 15 ottobre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 11783 in data 15 ottobre 1960 con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che i vincitori della condotta medica di Cicciano e di San Gennaro Vesuviano hanno rinunziato alla condotta ad essi assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle predette sedi ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dai medesimi nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco indicate:

Catapano Giuseppe: Cicciano;
Scherillo Paolo: San Gennaro Vesuviano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Napoli, addì 17 febbraio 1961

Il medico provinciale: TECCE

(1319)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VITERBO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario consorziale dei comuni di Farnese-Ischia di Castro, vacante al 30 novembre 1959;
Visto il proprio decreto n. 529 in data 14 maggio 1960, col quale è stato indetto il predetto pubblico concorso;
Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con la modifica apportata dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario consorziale dei comuni di Farnese-Ischia di Castro, vacante al 30 novembre 1959, è costituita come segue:

Presidente:

De Cecco dott. Alfredo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Giannini dott. Giuseppe, veterinario provinciale;
Paltrinieri prof. dott. Sebastiano, docente in patologia speciale e clinica medica veterinaria;
Romboli prof. dott. Bruno; docente in patologia generale e anatomia patologica;
Canestrelli dott. Orfeo, veterinario condotto.

Segretario:

Pascarella dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Uffciale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Viterbo.

Viterbo, addì 3 marzo 1961

Il veterinario provinciale: GIANNINI

(1409)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1959.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 396 del 26 aprile 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 116 del 12 maggio 1960 e nel Foglio annunzi legali n. 78 dell'8 giugno 1960, con cui è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni della Prefettura, dell'ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, per il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato igiene e sanità;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1959, è costituita come appresso:

Presidente:

Li Gotti dott. Salvatore, vice prefetto.

Componenti:

Cerruti prof. Carlo, docente in anatomia patologica, igiene e polizia veterinaria;
Pagnini prof. Ugo, docente in clinica medica veterinaria;
Vaccaro dott. Adelchi, veterinario provinciale;
Cozzupoli dott. Pasquale, veterinario condotto.

Segretario:

Smeraldi dott. Lorenzo, consigliere di 2ª classe di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Ministero della sanità - Ufficio del veterinario provinciale.

Reggio Calabria, addì 3 marzo 1961

Il veterinario provinciale: VACCARO

(1410)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti in data 15 dicembre 1960, n. 1586 e n. 1587, con cui rispettivamente, venne approvata la graduatoria del concorso per posti di veterinario condotto, vacanti in questa Provincia al 31 dicembre 1958, e vennero assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;
Considerato che a seguito di rinunce si sono rese vacanti le condotte di Lula-Onani (consorzio), Meanasardo-Atzara (consorzio), Ulassai-Gairo-Osini (consorzio);
Ritenuto pertanto necessario provvedere all'assegnazione delle predette condotte, secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze a suo tempo indicate;
Viste le dichiarazioni di accettazione delle condotte vacanti fatte pervenire dai candidati all'uopo appositamente interpellati;
Visti i propri decreti n. 171 del 3 febbraio 1961, n. 172 del 3 febbraio 1961, n. 243 del 21 febbraio 1961, disposti a parziale modifica del decreto n. 1587 del 15 dicembre 1960;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottonotati concorrenti sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Satolli Ercole: Ulassai - Gairo - Osini (consorzio);
2) Costa Mario: Meanasardo - Atzara (consorzio);
3) Fiore Sebastiano: Lula - Onani (consorzio).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e per otto giorni consecutivi, verrà affisso nell'albo pretorio di quest'Ufficio e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 22 febbraio 1961

Il veterinario provinciale: SERRA

(1310)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 425 del 27 gennaio 1961, con cui veniva bandito pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Bari;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bari e del Comune interessato;
Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse nelle persone dei signori:

Presidente:
Pani dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:
Caronna dott. Caio Mario, medico provinciale;
Parvis dott. prof. Daniele, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Bari;
Ferrannini dott. prof. Alfredo, libero docente in clinica e patologia medica;
Leccese dott. Alessandro, ufficiale sanitario di Taranto.

Il direttore di sezione, dott. Donato Ressa, eserciterà le funzioni di segretario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio provinciale sanitario di Bari e del Comune interessato.

Bari, addì 3 marzo 1961

Il medico provinciale: CARONNA

(1417)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta medica del comune di Caselle in Pittari si è resa vacante a seguito delle successive rinunzie dei vincitori;
Considerato che la condotta stessa va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
A parziale modifica del decreto 26430 del 6 luglio 1960;

Decreta:

Il dott. Gargiulo Antonio è assegnato alla condotta medica del comune di Caselle in Pittari.

Salerno, addì 25 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1336)

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Torre Orsaia è rimasta vacante;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione dell'ostetrica D'Antonio Aurelia;

Decreta:

L'ostetrica D'Antonio Aurelia è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Torre Orsaia, in sostituzione della ostetrica Melito Orsola.

Salerno, addì 23 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1270)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.